

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 307-A)

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE ORLANDO)

Comunicata alla Presidenza il 22 marzo 1984

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno del Marocco sull'indennizzo dei beni italiani trasferiti allo Stato marocchino, firmato a Rabat il 25 maggio 1982

presentato dal **Ministro degli Affari Esteri**

di concerto col **Ministro di Grazia e Giustizia**

e col **Ministro del Tesoro**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 NOVEMBRE 1983

ONOREVOLI SENATORI. — L'Accordo della cui ratifica si tratta attiene ad una di quelle situazioni che si sono venute a determinare nel ventennio successivo alla decolonizzazione, in numerosi Paesi africani, nei quali sono state effettuate nazionalizzazioni di beni stranieri con il motivo di essere stati acquisiti in epoca coloniale.

Nella situazione descritta si sono trovati anche cittadini italiani che hanno subito la confisca dei loro beni e non hanno potuto ottenere una giusta compensazione dei danni patiti malgrado i pressanti e ripetuti interventi svolti da parte italiana a livello politico e diplomatico.

Con i Paesi che non hanno corrisposto indennizzi nella misura attesa, il Governo italiano ha ritenuto, alla fine, che miglior partito fosse quello, pragmatico, del negoziato e della composizione convenzionale delle questioni pendenti in vista della chiusura di ogni contenzioso.

Sono state pertanto avviate trattative per concludere accordi bilaterali e nell'ambito

di tali trattative si è giunti alla conclusione dell'Accordo in oggetto, che regola la materia degli indennizzi dovuti dal Regno del Marocco per gli immobili agricoli o a destinazione agricola, già appartenenti a persone fisiche e giuridiche italiane e trasferiti allo Stato marocchino ai sensi delle leggi del 1973.

Per quanto riguarda le soluzioni adottate, si rinvia alla relazione governativa: il relatore si limita a sottolineare, come già fatto in sede di Commissione, la esiguità della indennità forfettaria che il Governo marocchino si impegna a corrispondere, anche se è pur vero che, in accordi di questo tipo, l'ammontare delle indennità va visto esclusivamente nel suo significato simbolico di gesto destinato a chiudere un contenzioso.

La Commissione affari esteri raccomanda, all'unanimità, all'Assemblea di autorizzare la ratifica dell'Accordo, approvando il disegno di legge.

ORLANDO, *relatore*

PARERI DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE**(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)**

(Estensore CASTIGLIONE)

1º marzo 1984

La Commissione, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza esprime parere favorevole in ordine agli

articoli 1 e 2 e parere contrario in ordine all'articolo 3, in quanto manca qualsivoglia quantificazione, anche presuntiva, dell'onere implicato, nonché la relativa copertura finanziaria.

* * *

(Estensore Covi)

13 marzo 1984

La Commissione, nuovamente esaminato il disegno di legge, sulla base dei nuovi elementi di valutazioni forniti dal rappresentante del Tesoro, esprime parere favorevole anche in relazione all'articolo 3.

Infatti la copertura degli eventuali oneri di cui al citato articolo 3 farà carico gli stanziamenti di cui all'articolo 12 della legge 26 gennaio 1980, n. 16, iscritti nel capitolo n. 4543 dello stato di previsione del Ministero del tesoro. In particolare poi il

Tesoro ha precisato che non dovrebbero comunque esservi oneri aggiuntivi a carico dell'esercizio 1984 in quanto sia per lo stanziamento in conto capitale che per la erogazione degli interessi sui titoli di debito pubblico; da consegnarsi agli aventi diritto per gli indennizzi, il richiamato articolo 12 della legge n. 16 del 1980 prevede una idonea modulazione degli oneri.

Per gli interessi sulle cedole del debito pubblico il limite di impegno si presenta come spesa ricorrente, per più anni dello stesso importo.

DISEGNO DI LEGGE
—**Art. 1.**

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno del Marocco sull'indennizzo dei beni italiani trasferiti allo Stato marocchino, firmato a Rabat il 25 maggio 1982.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 6 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

Il termine per la presentazione della domanda da parte degli aventi diritto all'indennizzo, di cui all'articolo 7 della legge 26 gennaio 1980, n. 16, limitatamente ai beni regolati nel presente Accordo, è riaperto fino a 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Le domande già presentate all'Amministrazione dello Stato sono valide agli effetti del comma precedente.